

LEGISLATORE E GIUDICE: A CIASCUNO IL SUO*

di Giovannangelo De Francesco
(Professore ordinario di diritto penale, Università di Pisa)

Tra le tematiche considerate di maggiore attualità campeggia quella dei rapporti tra legalità penale e diritto giurisprudenziale: una tematica divenuta col tempo viepiù articolata grazie all'influenza, non soltanto del diritto europeo, ma anche del modo di atteggiarsi delle funzioni proprie della Corte di cassazione, come pure del giudizio spettante alla Corte costituzionale.

In questa sede, vorremmo tuttavia limitarci ad un breve sguardo in merito al profilo in relazione al quale si è andato progressivamente snodando il contrasto di indirizzi che da' il proprio tono all'intera problematica. Uno sguardo che presuppone e reca con sé un interrogativo di fondo: è davvero, ancora, così 'autentica' nella sua espressione giuridica e politico-culturale la temperie evolutiva che, sulla scia degli sviluppi dell'ermeneutica e della sfiducia nell'idea del giudice 'bocca della legge', ha condotto a sminuire il ruolo di tale fonte del diritto, e, per reazione, all'ergersi a sua difesa dei paladini della 'legalità'?

La risposta cela dei rischi: tra di essi, soprattutto, quello di venire stigmatizzati per il fatto di svalutare il significato di un dibattito culturalmente elevato e strettamente connesso ai dilemmi fondanti la vita del diritto.

Eppure, malgrado tale consapevolezza, la nostra sensazione è quella di una sensibile alterazione del rapporto tra i due 'poli' di riferimento cui faceva capo, nella sua 'veste' d'un tempo, la disputa di cui andiamo discorrendo. Vogliamo dire che il riproporsi delle due tendenze ora ricordate rischia di trascurare la circostanza che il sistema attuale ha perduto in gran parte la propria attitudine a fornire le basi per rendere 'riconoscibile' e scientificamente apprezzabile il significato ed il valore intrinseco di quella disputa.

Iniziamo invero a riflettere sul problema dell' 'interpretazione'. L' *interpretatio* – su cui ha vigorosamente portato la sua attenzione un giurista quale Paolo Grossi – merita invero di venire tematizzata secondo due prospettive pur storicamente distanti tra loro: l'una, per l'appunto, come il menzionato Autore ha dimostrato, consistente nello

* Scritto destinato al *Liber amicorum* Adelmo Manna.

sforzo di ricercare, attraverso una siffatta interpretazione, il necessario adeguamento del diritto alle necessità di un nuovo 'ordine' postulato dalla complessità crescente delle dinamiche sociali, e diretto ad asseverarne il fondamento conciliando tra loro "validità ed effettività"; l'altra, invece (e si perdoni una certa inevitabile approssimazione) quella di muoversi sul terreno di un diritto espresso dalle sentenze dei giudici – com'è accaduto nell'esperienza della *common law* – oppure sulla scia dei contenuti di uno specifico atto normativo – ossia del tenore di una disposizione di legge in guisa di necessario punto di partenza dell'attività interpretativa - .

Per ciò che riguarda, in particolare, quest'ultimo versante – e a meno di non voler accedere alla soluzione estrema di una 'rinuncia' alla stessa norma legislativa - deve allora osservarsi come il dibattito circa la possibilità o meno di una più intensa valorizzazione del momento ermeneutico non possa tuttavia prescindere da un esame preventivo delle caratteristiche di quella 'fonte' giuridica – la legge, appunto - che condiziona il senso stesso del modo di rapportarsi al suo tenore dispositivo.

Da tale angolo visuale, non sembrerebbe, invero, del tutto azzardato o paradossale riconoscere come quello che, *bon gré mal gré*, continua a ricevere l'etichetta di 'sistema' (normativo) abbia in realtà progressivamente smarrito i tratti qualificanti (la coerenza interna, la capacità di armonizzare 'regole' e 'principi', l'attitudine a fornire gli strumenti per risolvere i casi dubbi, etc.) che una siffatta denominazione dovrebbe esigere e presupporre.

Si rimprovera spesso al legislatore di dar vita a norme penali oscure, mal formulate, di contenuto ambiguo e polisenso. Ma, a ben vedere, tale tendenza – indubbiamente vistosa e preoccupante – non esaurisce i termini della questione. O meglio: essa concorre al prodursi di un fenomeno di proporzioni più vaste, che merita di essere declinato in termini globali. L'immane quantità di norme, il loro riferirsi, sovente, ad un fenomeno analogo, 'investendolo' ripetutamente, per così dire, mediante precetti contenuti in leggi diverse (ora il codice, ora determinate normative a carattere settoriale: si pensi alla materia dei reati associativi), l'imponente sviluppo di nessi di dipendenza da mutevoli e cangianti prescrizioni extrapenali (come nel campo degli alimenti o degli illeciti ambientali), l'infittirsi di logiche repressive separate per 'tipi d'autore' (l' 'immigrato', il 'mafioso', il 'pedofilo', l' 'impuro' per 'ruolo sociale', stando alla definizione di Flippo Sgubbi) il convergere reiterato – quasi un accanimento - su certi nuclei normativi (si pensi al c.d. 'codice rosso') di ritocchi continui e (sempre più) isolati dal contesto, la straordinaria disinvoltura nel fare simultaneamente ricorso – con effetti non calcolati sullo 'statuto' delle incriminazioni – sia a modifiche delle singole fattispecie, sia a 'nuove' regole (e deroghe) collegate ad istituti generali (concernenti, ad es., la sospensione condizionale, le pene accessorie, la disciplina delle circostanze, etc.) sia a mutamenti introdotti nello stesso codice di rito (si pensi al

patteggiamento): ebbene, tutto questo insieme di fattori non può non restituire l'immagine di uno scenario ben diverso da quello che dovrebbe presiedere all'identificazione della portata e dell'ambito di estensione dell'attività interpretativa. Dice bene (un civilista come) Umberto Breccia - in un volume che, pur edito di recente, si annuncia già come un 'classico' negli studi in materia - quando osserva che "una teoria dell'interpretazione del diritto che trascuri la cornice normativa" la quale ne funge da "presupposto" presenterebbe "i limiti delle astrazioni e delle generalizzazioni indeterminate": essendo pur sempre ineludibile - aggiunge l'Autore - il canone direttivo secondo il quale "il diritto esige una 'forma'", la quale implica "un confine", a sua volta possibile soltanto quando l' "orizzonte normativo da interpretare" non appaia una mera "finzione", come tale dissociata dai caratteri che quell' orizzonte dovrebbe avere, e che invece non possiede, derivi poi un simile difetto da circostanze casuali o da una delega consapevole (e francamente irresponsabile!) alla prassi del compito di districarsi nella giungla delle prescrizioni.

Alla luce di tale ammonimento, subito emerge una prima considerazione di fondo. Presupposto essenziale dell'attività ermeneutica - a maggior ragione, nella nostra materia - è la sussistenza di un quadro di riferimento in grado di assurgere ad un livello di sufficiente determinatezza. L'interpretazione non può essere rivolta a 'sanare' le oscurità e le ambivalenze, dovendo invece essere rivolta - anche nell'ottica di una valorizzazione del dialogo ermeneutico - a individuare un percorso pur sempre suscettibile di essere tracciato sulla base di scelte razionalmente controllabili ed immuni da pericolosi 'soggettivismi'.

Ed a tale proposito, deve anzi avvertirsi come la determinatezza non rappresenti soltanto un problema di singole norme, essendo essa destinata a riverberarsi sull'intero 'sistema'. Ne costituisce conferma lo stesso modo di atteggiarsi di quel criterio di 'interpretazione sistematica', cui viene attribuita l'idoneità a rendere maggiormente decifrabile il volto delle incriminazioni. Un simile criterio, per vero, in tanto può essere utilmente esperito, in quanto la sua adozione conduca a definire con sufficiente certezza ciò che 'spetta' a una norma e ciò che 'compete' invece ad un'altra; ma è allora evidente che, se il legislatore non ha 'pensato' in anticipo, con sufficiente attenzione, a come 'distribuire' le proprie scelte punitive, sarà ben difficile che il confronto tra norme possa condurre ad un'adeguata ricostruzione dei relativi contenuti. Intendiamo dire che, una volta che i disposti normativi (si pensi alle fattispecie di concussione, corruzione, *et similia*) vengano ad essere concepiti sotto l'influenza di una *voluntas puniendi* preoccupata, per così dire, di abbracciare il 'tutto' (la 'lotta' contro il mercimonio delle funzioni) - piuttosto che di definire la rilevanza delle sue 'parti' -

l'intrinseca vaghezza delle formule adoperate darà sempre luogo a controversie inesauribili circa il contenuto delle previsioni coinvolte. Sta bene, insomma, che un certo elemento di fattispecie difficilmente (almeno in una serie di casi) possa prestarsi ad un' 'unica' interpretazione; ma la possibilità di opzioni diverse non è assimilabile all' 'equivocità' sul piano semantico della formulazione adottata, dal momento che, in quest'ultimo caso, risulterà vano qualsiasi tentativo di precisare, mediante il confronto, il quadro dei significati attribuibili alle fattispecie interessate.

Ad un livello più ampio e generale, si delinea poi la questione collegata al fenomeno dei rapporti tra norme nell'ottica della ricerca della sussistenza o meno di una pluralità di qualificazioni penali. Un problema, che, dopo alcuni studi ormai risalenti, ha vissuto una lunga stagione di quiescenza, malgrado esso configuri un aspetto centrale delle tematiche connesse al dibattito più volte richiamato.

Anzitutto: è singolare osservare come l'esigenza della determinatezza venga sostanzialmente contraddetta nel momento in cui l'obiettivo di impedire effetti di *bis in idem* conduce non di rado un settore della dottrina a fare ricorso a criteri *extra legem* nella verifica circa l'esistenza o meno di un concorso apparente di norme penali. Criteri, a ben guardare, dei quali non è soltanto contestabile la dimensione ultralegale in sé e per sé considerata, quanto soprattutto il profilo caratterizzante il contenuto ad essi attribuito. Ed invero, il diffuso richiamo al paradigma della c.d. 'consunzione' lascia sul campo un tasso di opinabilità circa l'individuazione dei confini e dei limiti del suo concreto operare da fare invidia alle correnti più 'spregiudicate' del pensiero ermeneutico, ossia quelle protese a rivendicare spazi di discrezionalità giudiziaria di straordinaria ampiezza e latitudine. Il che, del resto, non può sorprendere, dal momento che il preteso 'assorbimento' tra norme non viene definito con sufficiente chiarezza di contorni, risentendo piuttosto di una sorta di 'precomprensione' da parte di chi lo adotta: quella consistente, cioè, nel predicare una siffatta 'consunzione' – ossia lo stesso esito finale del concorso apparente - avendo già 'deciso' in anticipo che un certo fatto deve essere punito una volta sola.

La contraddizione, nondimeno, può essere spiegata, almeno in molti casi, considerando più attentamente il suo terreno di origine, ossia lo 'stato' generale in cui versa il panorama complessivo delle disposizioni incriminatrici (e non solo di queste: si pensi soltanto al nugolo crescente delle circostanze del reato). In esso, come ha ribadito Carlo Sotis, il metodo casistico nella descrizione dei reati e il loro sovrapporsi nel tempo genera il rischio – anzi, ben più di un rischio, dato l'immane sviluppo del fenomeno - di una crescita a dismisura delle ipotesi di 'specialità reciproca' o comunque di una proliferazione di elementi parzialmente eterogenei al di fuori di

qualsiasi scelta programmatica circa la necessità di postulare o meno un concorso di reati.

Vero è che la situazione che ne deriva non risulta propriamente assimilabile a quella dianzi osservata con riguardo, ad es., alle figure dei reati contro la P.A.: nel senso che il secondo ordine di situazioni viene piuttosto a comportare (al di là del carattere determinato o meno delle fattispecie considerate) un eccesso di elementi di ‘dettaglio’ potenzialmente foriero di un fenomeno di moltiplicazione di norme applicabili (si pensi alla miriade dei reati ‘politici’) rispetto ad un fatto sostanzialmente unitario. Ma è altrettanto innegabile che la conseguenza finale è, ancora una volta, quella di scoraggiare l’interprete dal fare ‘buon uso’ degli strumenti ermeneutici – nel nostro caso quelli volti a definire una ‘stessa materia’ – inducendolo a tentare vie traverse (come la ‘consunzione’ tra norme) per eludere le insidie un (non)sistema destinato a rivelarsi del tutto illogico e/o contrastante con le valutazioni sostanziali.

Osserviamo, *incidenter*, che un uso ‘razionale’ della tecnica della normazione – a sua volta espressiva di una politica criminale altrettanto avveduta – dovrebbe semmai privilegiare, per non dire adottare in via esclusiva, il rapporto di specialità ‘unilaterale’. Grazie a questo, oltre alla conseguenza di dover ridurre drasticamente il novero dei reati, verrebbe ad essere rispettata nel suo significato più profondo la dimensione sul piano assiologico di un ‘sistema’ deciso a procedere secondo linee di coerenza e di proporzione (controllabile) sul piano sanzionatorio. Vale a dire: come la fattispecie generale segna l’ ‘ingresso’ nella sfera del penalmente rilevante, così quella speciale dovrebbe sempre intervenire per modellare ulteriormente la ‘qualità’ di quell’accesso, aggravando od attenuando, a seconda dei casi, il disvalore dell’illecito. In tale prospettiva, il rischio dell’arbitrio sarebbe assai più remoto, perché il controllo ‘preventivo’ sulla ‘sfera di competenza’ delle singole norme renderebbe inammissibili pericolose fughe in avanti verso un’indiscriminata *potestas puniendi*, come pure verso una disinvolta *facultas interpretandi*. A tali condizioni, insomma, la specialità non potrà mai essere considerata (come taluni cultori di analisi del linguaggio hanno recentemente ipotizzato) una nozione insicura ed ‘ingannevole’, tanto più ove essa venga posta in relazione (per il tramite, beninteso, di formule normative adeguate ad esprimerla) con la tipica dimensione assiologica che caratterizza la nostra disciplina.

Ma non basta. Un aspetto centrale dell’intera problematica concerne il profilo del trattamento sanzionatorio. Un profilo, per vero, sulla cui importanza si dovrebbe insistere con una ben maggiore consapevolezza critica delle implicazioni che vi sono sottese.

La specie e la misura della sanzione rappresentano, per l’appunto, la chiave di lettura

della stessa dimensione della 'tipicità' del fatto. Il 'tipo criminoso' – sul quale una parte della dottrina non ha mancato di porre ripetutamente l'accento – esige necessariamente, proprio in vista di un'interpretazione adeguata della relativa fisionomia, l'idoneità della risposta punitiva a fare da adeguato 'contrappunto' al suo disvalore, dato che in caso contrario vi sarà il rischio di attribuire al medesimo dei significati 'eccentrici' (per eccesso o per difetto) rispetto alla reale dimensione del 'quadro di vita' meritevole di venire ricondotto alla sfera dell'incriminazione. Un problema, peraltro, ancora una volta, strettamente collegato al 'sistema', essendo indispensabile, perché la suddetta corrispondenza possa venire predicata, saper guardare a quella che viene giustamente denominata 'proporzione relativa', vale a dire destinata ad emergere da un confronto e una comparazione – razionalmente e teologicamente orientata – tra le diverse fattispecie, sì da poter 'assegnare' a ciascuna delle conseguenze penali in linea con il suo 'peso' specifico nell'orizzonte degli illeciti. Sulla delicata questione sono mancate, per un tempo considerevole, analisi programmaticamente rivolte a sceverarne i profili di rilevanza e a prospettare i metodi di soluzione. Vi ha provveduto, in tempi non più recenti – e senza tuttavia incontrare l'attenzione che il tema avrebbe meritato – uno studioso del calibro di Tullio Padovani, nel tratteggiare il fenomeno della 'disintegrazione del sistema sanzionatorio' (già) nella fase della 'comminatoria edittale'. Ma, col passare degli anni, i suoi ammonimenti sono stati, purtroppo, addirittura calpestati e 'sopraffatti' da una legislazione sviluppatasi sotto il segno di una tendenza del tutto antitetica: e ciò, a causa dell'operare congiunto – e francamente perverso – della produzione a getto continuo di nuove fattispecie e dell'uso simbolico dell'entità della sanzione e della crescita (strettamente consequenziale) della propensione a far convergere in sede applicativa – e più ancora esecutiva – quasi tutti gli 'espedienti' volti ad evitare il collasso della giustizia.

Un' elencazione, per quanto incompleta, delle storture prodotte da un simile metodo (!) di legiferare ci condurrebbe a compilare un tomo dalle proporzioni imponenti e tale da mettere a dura prova la pazienza di qualsiasi lettore. Ci limitiamo, pertanto, ad offrire un solo esempio – volutamente meno 'triviale' dei *monstra* che proliferano senza tregua – cogliendo un 'fiore' (non proprio sgargiante) nella sterminata prateria che si è andata espandendo sotto i nostri occhi. Attualmente, grazie alla recente legge c.d. 'spazzacorrotti' (l. n. 3 del 2019) – che poco ha spazzato e molto ha accresciuto la mole dei problemi - la pena dell'appropriazione indebita è stata significativamente innalzata sia nel minimo (due anni) che nel massimo (cinque anni), con la conseguenza di risultare sensibilmente superiore rispetto a quella

anteriormente prevista (fino a tre anni, e con pena pecuniaria anch'essa inferiore).

Orbene, e rievocando la questione, assai nota e frequente nella prassi, dei rapporti con la truffa – fino a ieri punita (seppure nel minimo) con maggiore severità - ci si dovrà allora domandare: perché mai una condotta di tipo fraudolento (e magari lo stesso furto, oltre tutto sanzionato con una pena pecuniaria più mite, anche in presenza di circostanze speciali) dovrebbe, oggi, considerarsi significativamente meno grave rispetto a quella contemplata nell' art. 646 c.p.? Non potrà essere (anche) questo un motivo per accreditare, in sede ermeneutica, la concezione meno rigorosa del controverso elemento del 'danno' (e delle stesse modalità della condotta) nel quadro dell'art. 640 c.p.? Ma non è finita: nell'ipotesi di un concorso tra le fattispecie (altro campo interessato dalle nostre riflessioni) come potranno, nel contesto attuale, essere riproposte le raffinate argomentazioni di Cesare Pedrazzi circa la prevalenza della norma sulla truffa? D'altronde, anche a voler sostenere – come lo stesso Pedrazzi ammetteva in via di ipotesi – la configurabilità di un concorso di reati, ha veramente un senso che una mera 'propaggine' (per di più contestuale) della vicenda lesiva veda 'dominare' sul disvalore della frode una sequenza appropriativa avente pur sempre un ruolo succedaneo e sostanzialmente 'ancillare'?

Riallacciandosi a quanto osservato poco sopra, non si deve inoltre dimenticare che (anche) sotto il profilo dell'interpretazione non può non assumere una significativa influenza l'ampio corredo delle conseguenze penali destinate ad affiancarsi alla sanzione principale prevista per i reati. Il pensiero corre alle nuove regole (e deroghe) in tema di sospensione condizionale o di altre cause estintive, ai limiti al patteggiamento, al regime delle pene accessorie, alle diverse forme di confisca, al 'gioco' delle circostanze e ai limiti del relativo bilanciamento, per non parlare del regime delle misure alternative alla detenzione. Si tratta, invero, e con crescente frequenza, di disposizioni che, oltre a diversificare, talora incongruamente, la disciplina tra reato e reato - ed oltre a denotare in molti casi un vero e proprio 'accanimento' repressivo non più legato ai contenuti dell' illecito, quanto invece, come si accennava, alle caratteristiche del 'tipo d'autore' - vengono sovente a dipendere (si pensi soltanto alla materia della criminalità organizzata o a quella dei reati sessualmente connotati) dal riconoscimento o meno degli estremi di previsioni incriminatrici (o di ipotesi di reato più o meno gravi) non di rado avvolte da un grave alone di indeterminatezza e di ambiguità circa i rispettivi confini. Di fronte a tale circostanza, la 'responsabilità verso le conseguenze' che l'interprete si trova a dover affrontare rischia allora di sottrarsi al governo di scelte razionali, con l'effetto di potenziare la 'sensibilità' individuale degli organi giudicanti e di incrementare il rischio (il più grave tra tutti) di frequenti violazioni del principio di uguaglianza.

Giunti a questo punto, ci si dovrebbe infine domandare quale possa essere il contributo delle fonti sovranazionali a rendere meno precari gli orientamenti della prassi nel fronteggiare le incongruenze di un contesto normativo sempre più indecifrabile e sovente foriero di inammissibili sperequazioni.

Non essendo questa la sede per esprimere valutazioni approfondite, ci limitiamo ad un solo rilievo di fondo. Nella ridda delle molteplici chiavi di lettura circa i fenomeni di intersezione e di 'incontro' tra istanze sovranazionali ed ordinamento interno – e senza trascurare l'attuale dibattito in merito alle funzioni attribuite al Giudice delle Leggi – non sembra azzardato affermare (per usare una metafora generalmente riservata ai protagonisti di *film* di successo) che sulla distesa sconfinata delle opinioni venga ad ergersi e a 'giganteggiare' la notissima pronuncia della Consulta n. 49 del 2015. Malgrado le critiche che le sono state rivolte, l'idea che vi circola – ossia quella di un necessario "diritto consolidato" a livello europeo (idea a sua volta in linea "con i principi costituzionali", nell'ottica di "confronto costruttivo tra giudici nazionali e Corte EDU sul senso da attribuire ai diritti dell'uomo") – sembra davvero costituire il perno per un'evoluzione della giurisprudenza penale in grado di superare, come la stessa Corte sottolinea, i motivi di maggiore incertezza, aprendo la strada (beninteso, nel rispetto della Carta fondamentale) ad una tendenziale uniformità di indirizzi e di pratiche interpretative.

In tali riflessioni del massimo organo di garanzia ci piace cogliere, d'altronde, un monito in grado di estendersi a tutte le istanze giurisdizionali, in vista della promozione di percorsi e di metodi funzionali ad una maggiore coerenza ed omogeneità degli indirizzi ermeneutici, al fine di evitare il perpetuarsi di quel disordine nella risposta all'illecito che rischia di inquinare – come si è di recente ribadito – il rapporto (non soltanto tra norma e giudice, ma anche quello) tra scelte repressive e prerogative individuali di libertà.

Tuttavia, in un contesto pur sempre ispirato alla garanzia della legalità – ed anche a non voler trascurare il potenziale 'stabilizzante' riguardo alle soluzioni giudiziarie incarnato in misura crescente dalla Cassazione a Sezioni Unite – non possono non assumere un valore primario le condizioni necessarie affinché gli scopi perseguiti trovino riscontro in strategie e tecniche della normazione, non solo 'efficaci', ma altrettanto 'certe' e determinate.

In tale prospettiva, non è possibile invero dimenticare i ripetuti richiami da parte degli studiosi più autorevoli e maggiormente dotati di senso storico alla difficoltà di riconoscere tuttora l'esistenza stessa di un codice penale degno di questo nome. Investito da una legislazione 'novellistica' contraddittoria e foriera di inesauribili dilemmi sul piano ermeneutico, il codice ha visto radicalmente deturpata e svilita la sua vocazione 'ordinante' e la sua capacità di dettare delle scelte conformi ai canoni

della razionalità e della proporzione sanzionatoria. Ad evitare il perpetuarsi di tali effetti degenerativi, sembra allora delinearci, in particolare, l'esigenza di una ristrutturazione profonda degli assetti della parte speciale (beninteso, non solo all'interno del codice, ma anche nell'ambito della legislazione penale speciale, opportunamente sfolta e rimodellata): una riforma che, nell'allinearsi finalmente ai valori costituzionali e agli sviluppi concernenti i 'diritti' di rango sovranazionale, sappia al contempo avvalersi di una tecnica normativa in grado di esprimere il nesso di corrispondenza tra la qualità e l'entità delle sanzioni ed il tipo e le modalità dell'offesa propria degli illeciti per i quali esse 'meritano' di venire comminate. Una prospettiva, occorre infine ribadire, rispetto alla quale sarebbe a dir poco irrealistico – se non addirittura velleitario – ipotizzare come via d'uscita (o di parziale riequilibrio) una sorta di ruolo 'surrogatorio' da parte della giurisprudenza, quand'anche 'guidata' ed orientata dallo scrutinio di 'ragionevolezza' - i cui limiti intrinseci sono stati, del resto, anche recentemente evidenziati - ad opera della Corte costituzionale.

Insomma, e per concludere questa breve disamina in conformità a quanto osservato in apertura, tutto sembra dimostrare che la contrapposizione dialettica tra i difensori della legalità e i fautori del c.d. diritto giurisprudenziale rischi attualmente di suonare (almeno in buona parte) anacronistica: non già la diade legge o giurisprudenza, quanto invece il connubio tra legge e giurisprudenza sembra rappresentare, sia pure alla luce di un approccio più sensibile (nei contenuti!) alle sfide del mondo attuale, la strada privilegiata per riattivare la funzione del sistema penale nell'interesse dei singoli e dell'intera comunità.